

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2727

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CARLI, TESTA, SODANO,

Presentata il 27 marzo 1985

Modifica dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, concernente il versamento dei contributi sindacali alle federazioni pensionati attraverso trattenuta sulla pensione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di dare completa attuazione all'articolo 18 della Costituzione della Repubblica è ormai pressante ed urgente. Viviamo infatti un'epoca nella quale i monopoli rappresentativi non contano più, ma è diventato molto più importante il concetto ed il significato della partecipazione di tutte le componenti organizzate della società alla vita civile ed economica del paese.

Si è pure modificato, nell'ultimo decennio, il criterio stesso di maggioranza e minoranza, in quanto la società italiana si è evoluta non escludendo dalle varie forme di rappresentanza politica e partitica nessuna forza politica dell'arco costituzionale.

Continuare a mantenere in vita la discriminazione tra organizzazioni varieamente rappresentative, ma comunque organizzate a livello nazionale ed operanti a livello periferico, rappresenta un controsenso che va superato con la presente proposta di legge.

L'articolo 18 della Costituzione recita infatti: « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere miliare ».

Pertanto una urgente approvazione della presente proposta garantirebbe ai cittadini italiani pensionati la libertà di associazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dal seguente:

« I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione ».